Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 141

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 19 giugno 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganse le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 141 DEL 19 GIUGNO 1948:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 aprile 1948, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(2963)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 agosto 1947, n. 1808.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola tecnica commerciale « A. F. Monti » di Terracina (Latina).

N. 1808. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola tecnica commerciale « A. F. Monti » di Terracina (Latina) viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1947, n. 1809.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola tecnica commerciale « Casoli » di Piacenza.

N. 1809. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola tecnica commerciale « Casoli » di Piacenza viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 novembre 1947, n. 1810.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santo Stefano in Mercogliano (Avellino).

N. 1810. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santo Stefano in Mercogliano (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 novembre 1947, n. 1811.

Autorizzazione alla Scuola tecnica commerciale « Pietro Sella » di Mosso Santa Maria (Vercelli) ad accettare una donazione.

N. 1811. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Scuola tecnica commerciale « Pietro Sella » di Mosso Santa Maria (Vercelli) viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 43.411,75, disposta al fine dell'istituzione di una borsa di studio intitolata al nome di « Alberto Garbaccio ».

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 novembre 1947, n. 1812.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola tecnica commerciale di Prato (Firenze).

N. 1812. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola tecnica commerciale di Prato (Firenze) viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 dicembre 1947, n. 1813.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dell'Immacolata Concezione, con sede in Calitri (Avellino).

N. 1813. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita dell'Immacolata Concezione, con sede in Calitri (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 dicembre 1947, n. 1814.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Bernardino da Siena in Altavilla Irpina (Avellino).

N. 1814. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Bernardino da Siena in Altavilla Irpina (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1948

DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 1948, n. 722.

Autorizzazione della spesa di L. 250.000.000 per la prosecuzione dei lavori di costruzione del canale demaniale «Regina Elena».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:

Art. 1.

E' autorizzata, nell'esercizio 1947-48, la spesa di L. 250.000.000 per la prosecuzione dei lavori di costruzione del canale demaniale «Regina Elena».

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le conseguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — DEL VECCHIO — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 104. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 22 aprile 1948, n. 723.

Variazioni all'organico del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

I ruoli del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato di cui alle tabelle *A, B, C, D, E, F* e *G* allegate al regio decreto 11 aprile 1940, n. 278, sono sostituiti, rispettivamente, dai ruoli di cui alle tabelle *A, B, C, D, E, F* e *G* allegate al presente decreto, firmate dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.

I personali facenti parte del ruolo di cui alla tabella *C* e del ruolo di cui alla tabella *F* allegate al regio decreto 11 aprile 1940, n. 278, sono collocati rispettivamente nei ruoli di cui alle tabelle *C* ed *F* allegate al presente decreto col grado — e relativa anzianità — rivestito nel ruolo di provenienza, assumendone le nuove denominazioni.

Gli attuali ispettori compartimentali e ispettori superiori di gruppo *B* conservano *ad personam* le rispettive qualifiche e funzioni.

Il personale facente parte del ruolo, di cui alla tabella *E* allegata al regio decreto 11 aprile 1940, n. 278, è collocato, anche in soprannumero nel ruolo, di cui

alla tabella *E* allegata al presente decreto, col grado e relativa anzianità rivestiti nel ruolo di provenienza, salvo riassorbimento con le successive vacanze che si verifichino nel ruolo stesso.

Art. 2.

L'art. 4 del regio decreto 11 aprile 1940, n. 278, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui alla lettera *c*) dell'art. 14 del decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, modificate dal regio decreto 24 novembre 1932, n. 1627, sono abrogate ».

Quelle previste dalla lettera *d*) dello stesso articolo sono così modificate:

« Le promozioni al grado di commissario amministrativo capo sono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, ai primi commissari amministrativi che abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nel grado.

Nei limiti di un decimo dei posti che si rendono disponibili nel grado di primi commissari amministrativi, possono far passaggio, su designazione del Consiglio di amministrazione, i ricevitori dei Monopoli di prima classe ».

Art. 3.

Nel ruolo tecnico dei periti di gruppo *B*, di cui alla tabella *D* allegata al presente decreto, sono inquadrati gli attuali periti principali, i periti ed i periti aggiunti di 1ª e 2ª classe, col grado rivestito e secondo l'attuale ordine di ruolo.

Le promozioni al grado 7° del ruolo di cui sopra sono effettuate secondo le norme ordinarie.

Nella prima attuazione del presente decreto, ai posti rimasti vacanti, dopo l'inquadramento previsto nel precedente primo comma e dopo effettuate le promozioni nei vari gradi del ruolo medesimo, possono essere inquadrati, mediante concorso per titoli integrato con una conversazione di cultura generale, gli appartenenti al soppresso ruolo del personale di seconda categoria, ruolo tecnico, di cui alla tabella *E* allegata al regio decreto 11 aprile 1940, n. 278, al soppresso ruolo transitorio dei meccanici, di cui all'art. 1, ultimo comma, del decreto medesimo e al ruolo di cui alla tabella *C*, allegata al presente decreto, che rivestono grado almeno uguale a quello da conferire e siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati nell'art. 5, primo comma, del citato regio decreto 11 aprile 1940, n. 278. Possono altresì essere ammessi al concorso anzidetto gli appartenenti ai soppressi ruoli di seconda categoria, ruoli tecnici e meccanici, non muniti dei titoli di studio sopra citati, i quali all'entrata in vigore del presente decreto abbiano un'anzianità di servizio nei ruoli suddetti non inferiore a cinque anni e siano giudicati meritevoli.

Il personale che attualmente riveste il grado iniziale nei soppressi ruoli di seconda categoria, ruoli tecnici e meccanici, può essere inquadrato con le modalità suddette nel grado 11°, del ruolo tecnico dei periti, di cui alla tabella *D* allegata al presente decreto.

La composizione della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto nonchè le norme per l'espletamento di esso saranno disciplinate con successivo decreto.

Per l'avanzamento al grado superiore del personale inquadrato come ai precedenti terzo e quarto comma ai fini del raggiungimento dei termini prescritti per le singole promozioni non si valuta il servizio prestato nei ruoli di provenienza.

Art. 4.

Gli impiegati appartenenti al ruolo transitorio del personale dei meccanici, che non siano stati assorbiti nel ruolo tecnico dei periti di gruppo *B*, a norma del precedente art. 3, sono inquadrati, anche in soprannumero, con lo stesso grado e la stessa anzianità, nel ruolo del personale tecnico esecutivo di cui alla tabella *E* allegata al presente decreto.

Art. 5.

Le applicate e prime applicate alle scritture di cui alla tabella *F* allegata al regio decreto 11 aprile 1940, n. 278, sono inquadrate nel ruolo d'ordine di gruppo *C*, di cui alla tabella *F*, allegata al presente decreto con il grado — e relativa anzianità — rivestito nel ruolo di provenienza.

Nella prima attuazione del presente decreto le promozioni nel predetto ruolo d'ordine dal grado 12° all'11° sono effettuate per un terzo dei posti per merito comparativo e per due terzi per merito assoluto tra le impiegate che abbiano raggiunto rispettivamente l'anzianità di grado di sette e nove anni, salva la riduzione dell'anzianità stessa prevista dal successivo art. 6.

Sempre nella prima applicazione del presente decreto, i posti disponibili nel grado 13° sono assegnati mediante concorso per titoli al personale salariato di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, che sia provvisto della licenza di scuola media inferiore e sia stato addetto continuativamente ed in modo lodevole alle scritture almeno dal 10 giugno 1940 alla data del bando di concorso, nonchè al personale impiegatizio non di ruolo della stessa Amministrazione che sia provvisto del suddetto titolo di studio, si trovi in servizio dello Stato dal 10 giugno 1940 ed abbia esercitato lodevolmente mansioni di scrittura da tale data.

La composizione della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto nonchè le norme per l'espletamento di esso saranno disciplinate con successivo decreto.

Dopo la prima attuazione del presente decreto l'accesso al grado 13° ha luogo, a seguito di concorso per esami, con la riserva di un terzo dei posti ai salariati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 del decreto Ministeriale 29 febbraio 1928.

La progressione in carriera del personale del suddetto ruolo è regolata dalle norme in vigore per il personale d'ordine dell'Amministrazione dello Stato.

L'art. 16 del decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, modificato dall'art. 2 del regio decreto 26 marzo 1942, n. 336, è abrogato.

Art. 6.

Nella prima applicazione del presente decreto i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori al 9° dei ruoli di gruppo *A*, al 10° dei ruoli di gruppo *B* e al 12° dei ruoli di gruppo *C* di cui alle tabelle annesse al decreto stesso sono ridotti di un anno e mezzo. Peraltro nessun impiegato potrà fruire di tale riduzione per conseguire più di una promozione.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica al personale che venga inquadrato nel ruolo del personale tecnico dei periti di cui alla tabella *D* allegata al presente decreto ai sensi del terzo comma del precedente art. 3.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 218. — FRASCA

TABELLA *A*

Ruolo del personale tecnico - Gruppo A

Grado	QUALIFICA	Numero dei posti: Coltivazioni	Manifatture e magazzini tabacchi greggi e lavorati	Saline, laboratorio chinino di Stato e magazzini sali	Servizi promiscui	TOTALE
5°	Ispettori generali o capi servizio	1	1	1	6	9
6°	Ispettori superiori	3	5	1	1	10
6°	Direttori	12	24	8	2	46
7°	Vice direttori di 1ª classe . .	5	10	3	3	21
8°	Vice direttori di 2ª classe . .	6	11	4	—	21
9°	Vice direttori di 3ª classe . .	5	7	3	—	15
10°	Allievi tecnici	5	7	3	—	15
		37	65	23	12	137

Il Ministro per il tesoro DEL VECCHIO — *Il Ministro per le finanze* PELLA

TABELLA *B*

Ruolo del personale amministrativo - Gruppo A

Grado	QUALIFICA	Numero dei posti
5°	Ispettori generali o capi servizio . . .	7
6°	Ispettori superiori	21
7°	Ispettori compartimentali	36
8°	Vice ispettori compartimentali	40
9°	Primi segretari	46
10° e 11°	Segretari e vice segretari	50
		200

Il Ministro per il tesoro DEL VECCHIO — *Il Ministro per le finanze* PELLA

TABELLA *C*

Ruolo del personale amministrativo - Gruppo B

Grado	QUALIFICA	Numero dei posti
6°	Commissari amministrativi capi	6
7°	Primi commissari amministrativi . . .	40
8°	Commissari amministrativi	45
9°	Primi ragionieri	76
10° e 11°	Ragionieri e vice ragionieri	80
		247

Il Ministro per il tesoro DEL VECCHIO — *Il Ministro per le finanze* PELLA

TABELLA *D*

Ruolo del personale tecnico dei periti - Gruppo B

Grado	QUALIFICA	Organico alla prima attuazione del presente decreto	Organico dal 1° luglio 1949	Organico dal 1° luglio 1950
7°	Periti capi	15	20	25
8°	Periti principali . . .	55	65	75
9°	Periti	90	95	100
10° e 11°	Periti aggiunti di 1ª e 2ª classe.	160	200	240
		320	380	440

Il Ministro per il tesoro DEL VECCHIO — *Il Ministro per le finanze* PELLA

TABELLA *E*

Ruolo del personale tecnico esecutivo - Gruppo C

Grado	QUALIFICA	Coltivazioni	Manifatture	Saline	TOTALE
8°	Capi tecnici principali .	21	41	6	68
9°	Capi tecnici	59	111	15	185
10°	Capi tecnici aggiunti di 1ª classe	64	120	16	200
11°	Capi tecnici aggiunti di 2ª classe.	78	145	19	242
12°	Applicati tecnici	101	189	25	315
		323	606	81	1.010

Il Ministro per il tesoro DEL VECCHIO — *Il Ministro per le finanze* PELLA

TABELLA *F*

Ruolo del personale d'ordine - Gruppo C

Grado	QUALIFICA	Posti di organico
9°	Archivisti capi o applicati capi di 1ª classe	30
10°	Primi archivisti o applicati capi di 2ª classe	90
11°	Archivisti o primi applicati	160
12°	Applicati	270
13°	Alunni d'ordine	60
		600

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per le finanze
PELLA

TABELLA *G*

Ruolo del personale ausiliario

QUALIFICA	Num. dei posti
Agenti di custodia	60
Agenti di controllo	101
Commessi	53
	214

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per le finanze
PELLA

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 724.

Soppressione dell'aggio di vendita ai ricevitori dei Monopoli di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Dalla data di applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, nelle singole provincie restituite all'Amministrazione italiana, viene soppresso l'aggio di vendita a favore dei ricevitori dei Monopoli di Stato, di cui all'art. 27 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577 e successive modificazioni.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 217. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 725.

Modificazioni alle norme sulla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

L'art. 2, comma sesto, del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, quale risulta modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 392, è sostituito dal seguente:

« di quattro componenti scelti tra funzionari dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di grado non inferiore al 7° o tra persone di provata onestà e competenza ».

L'art. 4, comma secondo, del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, è sostituito dal seguente:

« Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno sei membri oltre quella del presidente e per la validità delle deliberazioni la maggioranza assoluta degli intervenuti ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 216. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 726.

Inasprimento delle pene, prevedute dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, a tutela del Monopolio dei tabacchi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Art. 1.

Nei casi di contrabbando preveduti negli articoli 64, nn. 2, 3, 4, 5 e 6, 65, 66, 67, n. 1, 68, 71, 72, 73 della legge 17 luglio 1942, n. 907, la pena è della reclusione fino a 18 mesi e della multa stabilita rispettivamente dagli articoli 75, 76, 77 e 79 della legge citata.

Art. 2.

Nel caso preveduto nel primo comma dell'art. 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, la pena è dell'arresto fino ad un anno e dell'ammenda fino a L. 5000 se trattasi di tabacchi.

Art. 3.

Il rivenditore autorizzato di generi di monopolio o il suo commesso o coadiutore, che distrae tabacchi dalla vendita regolamentare è punito con la reclusione fino a 18 mesi e con la multa di L. 2500 e L. 5000.

Per le quantità superiori al primo chilogramma di tabacco, posto illecitamente in commercio, la multa è aumentata da L. 1000 a L. 4000 per ogni chilogramma o frazione di chilogramma in più.

Art. 4.

L'arresto obbligatorio del reo ha luogo, in caso di flagranza, anche per il reato preveduto dall'art. 2.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto avranno efficacia fino al 31 dicembre 1949.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 215. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 727.

Norme in materia di stato e di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Per gli ufficiali superiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, appartenenti ai ruoli di cui all'art. 5 della legge 9 maggio 1940, n. 370, i limiti di età previsti dall'art. 31 della legge 9 maggio 1940, numero 369, e dalla tabella n. 1 annessa alla legge stessa, sono modificati come segue:

colonnelli: anni 56;
tenenti colonnelli: anni 54;
maggiori: anni 52.

Art. 2.

Il tenente colonnello ed il maggiore delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio non può essere promosso al grado superiore qualora sia raggiunto rispettivamente dall'età di 52 e 50 anni.

L'applicazione del limite di promovibilità di cui al comma precedente è sospesa, fino alla definizione del giudizio di avanzamento, nei riguardi del tenente colonnello o del maggiore, che compreso nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento, abbia titolo alla promozione per vacanza preesistente alla data sotto la quale è raggiunto dal limite di promovibilità.

Art. 3.

Per gli anni 1948, 1949, 1950 il numero delle promozioni da effettuare semestralmente ai gradi di generale di corpo d'armata, di generale di divisione e di generale di brigata non può essere inferiore, rispettivamente, a due al grado di generale di corpo d'armata, a quattro al grado di generale di divisione e ad undici al grado di generale di brigata, purchè l'eventuale eccedenza agli organici previsti per i predetti gradi dall'art. 1 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, non superi complessivamente il numero di dodici unità.

Nel caso tale eccedenza superi le dodici unità, il numero complessivo di diciassette promozioni semestrali, da effettuare ai sensi del comma precedente, sarà ridotto, a partire da quelle rispettivamente assegnate ai gradi più elevati, di quanto necessario affinchè l'eccedenza stessa sia contenuta nelle predette dodici unità.

Art. 4.

Per il conferimento delle promozioni semestrali al grado di generale di brigata saranno applicate le norme di cui all'art. 2 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45.

Qualora al termine di ogni semestre il numero complessivo delle vacanze effettivamente verificatesi comporti una ripartizione proporzionale di vacanze diversa da quella attuata nel semestre stesso, si provvederà ad una nuova ripartizione proporzionale e alla revisione, a tutti gli effetti, delle anzianità attribuite nel grado di generale di brigata ai colonnelli delle varie armi.

Art. 5.

L'efficacia della disposizione di cui all'art. 3 del decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 402, recante norme in materia di avanzamento per gli ufficiali dell'Esercito, è prorogata fino al 31 dicembre 1948.

Art. 6.

L'art. 1 del presente decreto ha efficacia dal 1° luglio 1947; l'art. 5 ha efficacia dal 1° gennaio 1948.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 214. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 1948, n. 728.

Approvazione del Protocollo addizionale agli Accordi di carattere economico e scambio di Note fra l'Italia e la Danimarca firmati a Copenaghen il 14 dicembre 1946.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero e per le finanze;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi a Copenaghen fra l'Italia e la Danimarca il 14 dicembre 1946:

a) Protocollo addizionale all'Accordo commerciale ed all'Accordo di pagamento tra l'Italia e la Danimarca, firmati a Roma il 2 marzo 1946;

b) Scambio di Note.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 14 dicembre 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — DEL VECCHIO — TREMELLONI — MERZAGORA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 167

Protocole additionnel à l'Accord commercial et l'Accord de paiement entre le Danemark et l'Italie signés à Rome le 2 mars 1946.

Le Gouvernement Italien et le Gouvernement Danois, en vue de la situation actuelle des échanges entre leurs Pays, et dans le but de rejoindre l'équilibre des paiements réciproques, sont convenus d'établir les contingents additionnels suivants pour marchandises italiennes à exporter en Danemark.

Marchandises	Couronnes danoises (000)
Graines potagères	100
Citrons	1.300
Montures de lunettes et verre à lunettes	100
Verre technique, verre d'éclairage	125
Charbon technique	100
Machines à écrire	1.000
Machines à calculer	400
Machines à coudre	300
Machines outils	300
Compteurs électriques, appareils électriques	100
Outils	500
Objets en fer et en métal	500
Matériel cinématographique	100
Instruments de musique	25
Vins et spiritueux	550
Faïences, verreries, et autres produits de l'artisanat	100
Autres marchandises	400

Les contingents ci-dessus indiqués sont établis en voie exceptionnelle, et ne s'entendront pas renouvelés par le simple fait de la prorogation de l'Accord commercial entre le Danemark et l'Italie signé à Rome le 2 mars 1946.

Le présent Protocole Additionnel sera ratifié aussitôt que possible en tant qu'il soit nécessaire. Toutefois, les deux Gouvernements conviennent de le mettre en exécution à titre provisoire à la date de sa signature.

Copenhague, le 14 décembre 1946.

Pour l'Italie — U. GRAZZI

Pour le Danemark — E. BLECHINGBERG

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Copenhague, le 14 décembre 1946

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous informer que mon Gouvernement est favorable à ce qu'un échange de 200 tonnes de fils de rayonne à exporter d'Italie en Danemark soit effectué contre des livraisons correspondantes de bétail, de semences de betteraves à sucre, d'acide de lait et de caséine de lait à exporter du Danemark en Italie, selon les ententes à prendre entre les maisons danoises et italiennes intéressées, et après approbation de la part des autorités compétentes des deux Pays quant aux détails de cette opération.

Si les ententes entre les maisons interessées ne sont pas présentées pour l'approbation avant le 1er février la présente offre s'entend périmée.

Je vous prie de bien vouloir me faire connaître si aussi du côté italien on envisage avec faveur l'échange dont il s'agit aux conditions ci-dessus indiquées.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

E. BLECHINGBERG

Monsieur Umberto GRAZZI
Président de la Délégation italienne - COPENHAGUE

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Copenhague, le 14 décembre 1946

Monsieur le Président,

Par votre Note d'aujourd'hui vous avez bien voulu me communiquer ce qui suit:

« J'ai l'honneur de vous informer que mon Gouvernement est favorable à ce qu'un échange de 200 tonnes de fils de rayonne à exporter d'Italie en Danemark soit effectué contre des livraisons correspondantes de bétail, de semences de betteraves à sucre, d'acide de lait et de caséine de lait à exporter du Danemark en Italie, selon les ententes à prendre entre les maisons danoises et italiennes intéressées, et après approbation de la part des autorités compétentes des deux Pays quant aux détails de cette opération.

Si les ententes entre les maisons interessées ne sont pas présentées pour l'approbation avant le 1er février la présente offre s'entend périmée.

Je vous prie de bien vouloir me faire connaître si aussi du côté italien on envisage avec faveur l'échange dont il s'agit aux conditions ci-dessus indiquées ».

En prenant note de cette aimable communication j'ai l'honneur de vous assurer que mon Gouvernement envisage avec la même faveur l'opération dont il s'agit aux conditions susindiquées.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

U. GRAZZI

Monsieur Einar BLECHINGBERG
Président de la Délégation danoise - COPENHAGUE

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Copenhague, le 14 décembre 1946

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous informer que de la part des compétentes autorités italiennes on envisage avec faveur et on facilitera dans la plus large mesure possible l'exportation d'Italie en Danemark avant le 31 mars prochain de fils de coton jusqu'à la quantité de 300 tonnes contre paiement de la valeur correspondante en devises libres et en dehors des Accords Commercial et de Paiement en vigueur entre l'Italie et le Danemark.

J'ai aussi l'honneur de vous informer que les autorités italiennes faciliteront autant que possible les commandes de travaux à façon que des commettants danois pourront passer aux industries textiles italiennes en fournissant les matières premières relatives.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

U. GRAZZI

Monsieur Einar BLECHINGBERG
Président de la Délégation danoise - COPENHAGUE

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Copenhague, le 14 décembre 1946

Monsieur le Président,

Par votre Note d'aujourd'hui vous avez bien voulu me communiquer ce qui suit:

« J'ai l'honneur de vous informer que de la part des compétentes autorités italiennes on envisage avec faveur et on facilitera dans la plus large mesure possible l'exportation d'Italie en Danemark avant le 31 mars prochain de fils de coton jusqu'à la quantité de 300 tonnes contre paiement de la valeur correspondante en devises libres et en dehors des Accords Commercial et de Paiement en vigueur entre l'Italie et le Danemark.

J'ai aussi l'honneur de vous informer que les autorités italiennes faciliteront autant que possible les commandes de travaux à façon que des commettants danois pourront passer aux industries textiles italiennes en fournissant les matières premières relatives ».

En prenant note de cette aimable communication j'ai l'honneur de vous assurer que mon Gouvernement envisage avec la même faveur l'opération dont il s'agit aux conditions susindiquées.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

E. BLECHINGBERG

Monsieur Umberto GRAZZI
Président de la Délégation italienne COPENHAGUE

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1948, n. 729.

Approvazione della convenzione di concessione all'industria privata della ferrovia Circumflegrea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 485;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1039;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per i trasporti e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 16 aprile 1948 fra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro in rappresentanza dello Stato ed i legali rappresentanti della Società anonima per l'Esercizio di Pubblici Servizi (S.E.P.S.A.) e del Banco di Napoli, per la concessione della ferrovia Circumflegrea.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBELLINI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 105. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1948.

Costituzione del Consorzio fra gli utenti delle acque del lago di Albano e suo emissario ed approvazione dello statuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuto che per assicurare la più razionale e proficua utilizzazione delle acque del lago di Albano e del suo emissario ed il migliore esercizio delle utenze, nonchè la disciplina dei reciproci rapporti e la più completa utilizzazione delle risorse idrauliche del bacino, si rende necessaria la costituzione di un Consorzio obbligatorio tra gli utenti delle acque stesse per irrigazione di terreni, produzione di forza motrice ed usi diversi, in territorio dei comuni di Albano Laziale, Castelgandolfo e Marino;

Visto il decreto Ministeriale 23 novembre 1946, numero 2513, con il quale il conte Vannutelli Rej è stato nominato commissario straordinario con l'incarico di predisporre i documenti necessari per la costituzione di ufficio del detto Consorzio;

Vista l'ordinanza del Ministero dei lavori pubblici 31 dicembre 1947, n. 4135, con la quale è stato disposto il deposito presso l'Ufficio del genio civile di Roma degli atti predisposti dal suddetto commissario;

Visti gli atti di istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non sono state presentate opposizioni alla costituzione del Consorzio di che trattasi;

Ritenuto che durante l'istruttoria, gli aventi diritto all'utenza di cui al n. 5 dell'art. 5 del decreto Ministeriale 4 agosto 1934 con istanza del 10 aprile 1947 hanno presentato talune osservazioni sugli articoli 5, 7 e 11 dello statuto chiedendo delle aggiunte che o sono da ritenersi superflue, in quanto la materia cui esse si riferiscono è disciplinata dall'art. 58 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, oppure debbono considerarsi superate essendone stato tenuto conto nella promulgazione definitiva dello statuto stesso;

Ritenuto che sia opportuno provvedere successivamente con decreto Ministeriale a norma dell'art. 64 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, all'approvazione dell'elenco degli utenti consorziati, del catasto degli immobili serviti dalle utilizzazioni consorziate e dei criteri per il riparto provvisorio definitivo della spesa tra gli appartenenti al Consorzio;

Che all'uopo può assegnarsi al Consorzio il termine di un anno a partire dalla data del presente decreto per la compilazione dei predetti documenti;

Visto lo statuto annesso, che fa parte integrante del presente decreto, firmato dal Ministro per i lavori pubblici;

Visto il parere n. 1364 del 10 luglio 1947 del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive disposizioni;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito il Consorzio obbligatorio degli utenti delle acque del lago di Albano e suo emissario per irrigazione di terreni, produzione di forza motrice ed usi diversi, in territorio dei comuni di Albano Laziale, Castelgandolfo e Marino (provincia di Roma).

Art. 2.

E' approvato l'annesso statuto del Consorzio firmato dal Ministro per i lavori pubblici, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

E' assegnato al Consorzio predetto il termine di un anno dalla data del presente decreto per la compilazione dell'elenco degli utenti consorziati, del catasto degli immobili serviti dalle utilizzazioni consorziate e dei criteri per il riparto provvisorio e definitivo della spesa tra gli appartenenti al Consorzio.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1948

DE NICOLA

TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1948
Registro Lavori pubblici n. 10, foglio n. 177

Statuto del Consorzio fra gli utenti delle acque del lago di Albano e suo emissario

TITOLO I.

COSTITUZIONE

Art. 1.
Scopo e sede del Consorzio

E' costituito il Consorzio degli utenti delle acque del lago di Albano e suo emissario, per irrigazione di terreni, produzione di forza motrice ed altri usi diversi in territorio dei comuni di Albano Laziale, Castelgandolfo e Marino.

Indipendentemente dalla ubicazione delle opere di utilizzazione attuali o future, l'emissario si intende limitato al tratto che va dall'incile sul lago alla linea ferroviaria Roma-Velletri.

Il Consorzio assume la denominazione di « Consorzio utenti delle acque del lago di Albano » ed ha la sua sede in Roma.

Il Consorzio ha per scopo l'esercizio, la manutenzione ed il miglioramento delle opere di utilizzazione dell'acqua in servizio delle utenze accordate o di futura concessione, e ciò ai termini del Codice civile nonchè del testo unico di leggi sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e relative norme regolamentari.

Art. 2.
Durata del Consorzio.

Il Consorzio ha la durata di anni trenta a datare dalla sua costituzione.

La durata può essere prorogata.

Art. 3.
Partecipanti al Consorzio.

Fanno parte del Consorzio tutti coloro che hanno diritto proprio di derivare ed utilizzare le acque del lago di Albano e suo emissario all'atto della costituzione del Consorzio o che ottengano la facoltà di utilizzare le acque stesse per concessione posteriore.

Art. 4.
Vincolo consorziale.

Gli obblighi derivanti dall'appartenenza al Consorzio durano fino al termine del Consorzio e costituiscono un vincolo reale, cioè di beni, limitatamente agli immobili ubicati nei Comuni di cui all'art. 1 e che fruiscono delle acque fino alla concorrenza di interessi che il consorziato ha verso il Consorzio e secondo le norme legislative in vigore.

Tale vincolo dovrà essere reso pubblico per mezzo di trascrizione a cura del Consorzio.

Art. 5.
Diritti dei consorziati.

Gli utenti hanno il diritto di utilizzare l'acqua secondo la propria concessione con l'obbligo di osservare le disposizioni dello statuto consorziale e quelle in genere che venissero emanate dall'assemblea.

L'utente che faccia opera contraria agli interessi generali ed alle norme contenute nello statuto o nei regolamenti sarà passibile di sanzioni civili e penali.

Art. 6.
Obblighi dei consorziati.

Ogni socio consente che il Consorzio, quando ne abbia diritto in conformità del Codice civile, costituisca una nuova servitù di acquedotto sui beni consorziati corrispondendo le indennità di legge.

Art. 7.
Contributi dei consorziati.

I consorziati concorrono nelle spese del Consorzio mediante un contributo imposto dal Consiglio su tutti i beni che utilizzano l'acqua a qualunque scopo.

Le spese generali saranno a carico di tutti gli utenti in proporzione della portata media assegnata durante l'anno, qualunque sia l'uso a cui è destinata, senza tener conto di eventuali restituzioni.

Qualora l'utente possa dimostrare in modo incontrovertibile di aver derivato un quantitativo di acqua inferiore a quello medio assegnatogli, avrà diritto ad una congrua riduzione di contributo, nella misura e con le modalità che saranno determinate dal regolamento.

Le spese particolari di una categoria di utenze saranno invece a carico di coloro che di essa fanno parte.

La contribuzione alle diverse categorie di spese è regolata dai successivi articoli n. 25 e seguenti.

Tra i consorziati non vi è obbligo di solidarietà; però le quote, che venissero riconosciute inesigibili dopo l'esperimento dell'azione esecutiva a norma delle leggi che regolano l'esazione delle imposte dirette, saranno portate in bilancio nel passivo, e ripartite fra i consorziati in ragione della rispettiva interessenza.

Art. 8.
Accessione e recessione dei consorziati.

Diventano di diritto utenti, con i relativi obblighi, nonostante qualunque patto in contrario, tutti coloro che, per successione, acquisto o per qualsiasi altro titolo atto a trasferire la proprietà, diventino proprietari o comproprietari di terreni o di opifici che utilizzano l'acqua a qualsiasi scopo.

I loro autori a titolo particolare non vengono liberati dal contributo se non quando i nuovi proprietari o comproprietari abbiano pagata la loro quota relativa all'intero anno in cui avvenne la traslazione o la modifica della proprietà.

I nuovi proprietari o comproprietari fino a quando non abbiano aderito al Consorzio con la domanda di voltura non potranno intervenire alle adunanze del Consorzio.

Art. 9.
Catasto.

Il Consorzio deve avere un regolare catasto di identificazione di tutte le utenze, tenendo in continua evidenza le successive modificazioni che si verificano.

Il catasto sarà formato dal catastino e dal campione.

Il catastino è l'elenco alfabetico delle ditte utenti dell'acqua, per qualunque uso, quali risultano dal catasto governativo ed, in difetto, dai ruoli delle imposte fondiarie, con la indicazione degli immobili che utilizzano l'acqua.

Il campione è la matricola per la compilazione del ruolo di esazione dei contributi consorziali. Esso è basato sulla spesa complessiva annua, comprendendo in tale spesa tutte quelle di manutenzione ed esercizio delle opere di raccolta e derivazione dell'acqua nonchè di quelle di amministrazione del Consorzio.

TITOLO II.

AMMINISTRAZIONE.

Art. 10.
Organi del Consorzio.

Gli organi amministrativi del Consorzio sono:

a) l'assemblea generale;
b) il Consiglio direttivo;
c) il presidente;
d) i revisori dei conti.

Art. 11.

Assemblea generale.

L'assemblea generale è composta di tutti gli utenti e delibera sugli argomenti di carattere generale; su quelli invece riguardanti le singole categorie di utenza *A*) emungimento dal lago, *B*) derivazione dall'emissario) delibereranno volta per volta gli interessi di categoria.

Gli utenti hanno diritto ad un voto per ogni 1000 metri cubi di acqua o frazione di 1000, usufruibili annualmente in base alla rispettiva concessione.

I proprietari iscritti pro indiviso nel catasto consorziale, sono considerati come un solo proprietario ed hanno diritto ai voti corrispondenti alla propria utenza indivisa, facendosi rappresentare in assemblea da uno di essi.

Per tale rappresentanza basterà che il mandato sia stato conferito da tanti condomini che rappresentino più della metà della utenza.

Nessun mandatario può rappresentare più di una ditta oltre la propria, se utente. Per i beni enfiteutici il diritto al voto spetta all'enfiteuta e per quelli in usufrutto spetta all'usufruttuario, salvo che non vi sia titolo per cui le contribuzioni del Consorzio siano a carico del proprietario nel cui caso spetterà a quest'ultimo il diritto di voto.

Così pure il diritto di voto per i beni affittati o in mezzadria spetta in ogni caso al proprietario.

I mandati sono validi per una sola adunanza e saranno allegati al verbale della seduta.

Art. 12.

Funzionamento dell'assemblea.

Entro il mese di ottobre di ogni anno, sarà riveduta dal Consiglio direttivo la lista degli elettori consorziati, con il numero dei voti assegnati a ciascun elettore.

Tale lista sarà pubblicata all'albo dell'ufficio consorziale entro il giorno 15 del successivo mese e sugli eventuali reclami da presentare prima della fine del mese, delibererà il Consiglio direttivo.

L'assemblea generale si riunisce in via ordinaria una volta l'anno, di solito in una domenica del mese di gennaio ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da tanti consorziati che, riuniti, rappresentino almeno la quarta parte dei voti.

Le convocazioni saranno fatte con cartolina raccomandata. L'avviso dovrà indicare il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e gli argomenti da trattare.

L'assemblea sarà presieduta dal presidente o dal membro più anziano del Consiglio direttivo.

Le votazioni saranno normalmente in forma palese. Saranno segrete soltanto quelle che si riferiscono a persone e quando ciò sia richiesto dall'assemblea mediante votazione.

Le votazioni si faranno per appello nominale.

Art. 13.

Poteri dell'assemblea.

Nelle sue riunioni l'assemblea:

a) nomina i membri del Consiglio direttivo;

b) nomina i revisori dei conti;

c) delibera modifiche dello statuto consorziale;

d) delibera sul consuntivo dell'anno precedente e sul preventivo dell'anno in corso;

e) esprime il suo parere sulle domande di nuove concessioni.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, purchè nell'assemblea sia rappresentata almeno la metà dei voti spettanti a tutti gli utenti, salvo per le deliberazioni di cui alla lettera *e*) nelle quali occorrerà il voto favorevole di due terzi dei voti delle utenze.

In seconda convocazione sarà valida la maggioranza assoluta.

Art. 14.

Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è composto di sei membri oltre al presidente del Consorzio che è anche presidente del Consiglio direttivo, scelti tra gli utenti.

La votazione avrà luogo nel modo seguente:

ad ogni utente intervenuto verranno rimesse tante schede da 50, da 10, da 5 e da un voto equivalenti alla somma dei voti che gli spettano secondo l'art. 11.

Ognuno degli utenti scriverà sulle schede ad esso spettanti cinque nomi: il primo riguarda la designazione del presidente, gli altri quattro quella dei consiglieri. Le schede verranno consegnate da ogni votante a due scrutatori che saranno nominati dall'assemblea.

In seguito allo spoglio ed al conteggio dei voti verranno proclamati eletti consiglieri coloro che avranno riportato il maggior numero di voti, senza tener conto degli ultimi nomi segnati in soprannumero. In caso di parità di voti verrà eletto il più anziano di età.

Qualora tutti gli utenti partecipanti alla votazione designassero per la nomina a consiglieri gli stessi quattro nominativi, si procederà ad una seconda votazione, nella quale ogni votante designerà due nuovi nomi, diversi da quelli segnalati nella prima votazione. La proclamazione dei due eletti avverrà con le norme indicate nel comma precedente.

Il risultato della votazione per il presidente verrà comunicato al Ministero dei lavori pubblici per la nomina di sua competenza.

Non possono essere eletti a far parte del Consiglio direttivo:

a) gli impiegati preposti alla sorveglianza e tutela del Consorzio o gli appaltatori di lavori e forniture per conto del Consorzio;

b) coloro che avendo maneggiato danaro consorziale non abbiano ancora resi e liquidati i conti;

c) coloro ai quali è tolta la libera amministrazione dei loro beni;

d) coloro che sono in arretrato da oltre un anno coi pagamenti al Consorzio, o che siano trasgressori recidivi alle discipline consorziali, fino a cinque anni dopo l'ultima contravvenzione o che hanno liti in corso col Consorzio;

e) coloro che sono decaduti ai sensi dell'ultimo capoverso del presente articolo.

Non possono essere contemporaneamente chiamati a far parte del Consiglio gli ascendenti ed i discendenti o più persone che figurano nei catasti in comunione indivisa.

Verificandosi una delle suesposte condizioni per un delegato in carica, questi sarà considerato decaduto.

Art. 15.

Consiglieri.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Venendo durante il triennio a mancare per qualsiasi motivo qualcuno dei componenti, si procederà ad elezione parziale.

Nessun consigliere per sè o per interposte persone potrà essere imprenditore o fornitore del Consorzio per qualsiasi titolo.

Il consigliere che senza giustificato motivo non interviene a due sedute consecutive incorre nella decadenza del mandato e non potrà essere rieletto nella prossima elezione.

In caso di nullità di nomina di un consigliere o che questi desse le dimissioni dalla carica, esso sarà sostituito dal candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti purchè il numero dei voti riportati non sia inferiore ad un quinto dei voti rappresentati dai votanti.

In caso di rinuncia di quest'ultimo il posto rimarrà vacante fino alla prossima elezione.

Qualora per dimissioni o altra causa di decadenza il numero dei consiglieri sia ridotto a meno di tre si dovrà procedere a nuova elezione da parte dell'assemblea per i posti vacanti.

Art. 16.

Funzionamento del Consiglio.

La convocazione del Consiglio direttivo deve essere fatto di regola con lettera raccomandata a tutti i consiglieri dieci giorni innanzi od almeno tre giorni prima, in casi eccezionali, indicando il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione e gli oggetti da trattarsi.

Il Consiglio direttivo si riunirà ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno oppure se sia stata presentata domanda da almeno due rappresentanti del Consiglio stesso.

Il Consiglio è presieduto dal presidente od in assenza di questi dal consigliere più anziano di nomina o di età fra quelli della prima elezione. Funziona da segretario il consigliere meno anziano. Delibera a maggioranza di voti.

Le sedute saranno valide in prima convocazione qualora siano presenti tutti i membri, in seconda convocazione, che

si terrà trascorsa almeno un'ora da quella fissata nell'avviso di prima convocazione, quando siano presenti non meno di tre membri compreso il presidente.

In caso di parità di voti dovrà ripetersi la votazione ed in questa il presidente avrà diritto a due voti.

Art. 17.

Poteri del Consiglio.

Spetta al Consiglio direttivo:

a) rendere il conto consuntivo dell'anno precedente e disporre il bilancio preventivo dell'anno in corso;

b) reprimere gli abusi e giudicare i contravventori nonchè commisurare ed esigere le multe consorziali;

c) approvare i progetti tecnici ed economici e deliberare sui contratti e sulle convenzioni che importino una spesa non superiore alle L. 50.000 od impegnino il Consorzio per non oltre due anni e dare esecuzione, con assistenza tecnica, alle opere approvate;

d) determinare gli usi delle proprietà consorziali, compiere gli atti dispositivi rispetto alle stesse;

e) invigilare alla regolare conservazione e manutenzione delle opere del Consorzio facendo eseguire a tempo debito e nei limiti dei fondi stanziati le necessarie riparazioni;

f) promuovere e sostenere in giudizio ogni azione;

g) compilare i ruoli dei contributi secondo i bilanci approvati;

h) provvedere alla convocazione dell'assemblea generale sia per le adunanze ordinarie che per quelle straordinarie, fissando l'ordine del giorno, predisponendo tutti gli elementi necessari per la trattazione degli affari ivi segnati, e curando infine l'esecuzione delle deliberazioni;

i) rivedere la lista degli elettori curandone la pubblicazione, decidere sui reclami presentati ai sensi del precedente art. 12.

l) compilare i regolamenti dei vari servizi presentandoli per l'approvazione dell'assemblea;

m) provvedere al servizio di esazione e cassa;

n) provvedere alla nomina, al licenziamento e al trattamento del personale;

o) fare in genere tutto ciò che riguarda la gestione amministrativa, economica e disciplinare degli affari ed oggetti tutti del Consorzio, in conformità alle vigenti leggi, al presente statuto e alle deliberazioni dell'assemblea dei consorziati, col mandato in generale di promuovere ed attuare quanto può essere di vantaggio e di benessere per il Consorzio.

Art. 18.

Presidente.

Il presidente è il rappresentante legale del Consorzio, lo rappresenta in giudizio e in tutti i rapporti con le autorità governative e comunali, coi singoli consorziati e coi terzi.

Spetta al presidente:

a) convocare il Consiglio direttivo e presiederne le sedute;

b) eseguire e fare eseguire le deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'assemblea;

c) sorvegliare il buon andamento degli uffici del Consorzio;

d) sorvegliare la perfetta tenuta del catasto consorziale, facendo annualmente praticare d'ufficio ed a spese degli interessati quei trapassi che non fossero stati notificati dai consorziati;

e) disporre i pagamenti mediante mandati firmati da lui e da un altro membro del Consiglio direttivo;

f) decidere e disporre, in casi urgenti, su qualunque cosa anche se ecceda dalle sue normali attribuzioni purchè non esuli dai poteri del Consiglio direttivo e salvo a riferire al Consiglio stesso nella prossima occasione.

Il presidente, in tutte le sue mansioni, può essere coadiuvato qualora il Consiglio direttivo lo deliberi da uno o più consiglieri.

Art. 19.

Collegio dei revisori dei conti.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea anche tra persone estranee al Consorzio. Durano in carica un anno e possono essere rieletti.

Anche per i revisori esistono gli stessi casi di ineleggibilità di cui al precedente art. 14.

Al Collegio dei revisori spetta:

a) l'esame dei libri di contabilità dell'azienda sociale per accertare il metodo di scritturazione seguito e la esattezza delle impostazioni;

b) il riscontro di cassa da praticarsi almeno ogni semestre;

c) l'esame del bilancio consuntivo ed allegati giustificativi, redigendo apposita relazione all'assemblea.

I conti saranno presentati dal Consiglio direttivo ai revisori almeno venti giorni prima della riunione dell'assemblea mettendo a loro disposizione i documenti contabili e la presidenza deve fornire loro tutti i chiarimenti che fossero necessari al loro mandato.

Art. 20.

Processi verbali.

I processi verbali delle sedute dell'assemblea generale e del Consiglio direttivo sono redatti in apposito registro dal segretario il quale ne dà lettura in fine di seduta.

Il verbale appena approvato viene firmato dal presidente e dal segretario.

Ogni utente ha diritto di prender visione di detti verbali e di averne copia autentica a sue spese.

Art. 21.

Bilanci.

I bilanci preventivi e consuntivi saranno esposti per 10 giorni consecutivi prima della riunione dell'assemblea nella sede del Consorzio a libera visione dei consorziati. Il presidente pubblicherà l'avviso di tale esposizione all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Art. 22.

Avvicendamento.

I consiglieri ed i revisori entrano in carica il giorno stesso della nomina e cessano il 31 dicembre dell'anno in cui compiono l'epoca loro assegnata.

Nel caso di elezioni generali, di elezioni ritardate o suppletive, gli eletti entrano subito in carica e cessano il 31 dicembre dell'anno in cui avrebbero compiuto il loro tempo se fossero entrati in carica il 1° gennaio dell'anno in cui furono nominati.

Ove succeda ritardo nelle elezioni i cessanti restano in carica fino all'effettiva sostituzione.

Art. 23.

Assegni.

I membri tutti del Consiglio direttivo non contraggono obbligazioni personali nell'esercizio delle loro funzioni salvo le disposizioni sul mandato.

Le spese di ufficio saranno rimborsate.

A titolo di indennità per tutti gli oneri dipendenti dall'esercizio delle loro attribuzioni, al presidente e ai membri del Consiglio nonchè a quelli del Collegio dei revisori sarà corrisposto un assegno da determinarsi dall'assemblea generale.

Art. 24.

Impiegati ed agenti del Consorzio.

Gli impiegati tecnici, amministrativi e d'ordine ed i salariati sono assunti dal Consiglio direttivo secondo le norme del regolamento.

Essi dipendono dal Consiglio direttivo e, per sua delegazione, dal presidente del Consorzio.

TITOLO III

FINANZIAMENTO

Art. 25.

Contributo alle spese.

E' obbligatorio per tutti i consorziati indistintamente il contributo alle spese:

a) per l'ufficio consorziale e il materiale necessario al suo funzionamento;

b) per il pagamento degli stipendi, salari ed indennità dovute agli agenti ed impiegati consorziali;

c) per il servizio delle riscossioni e dei pagamenti;

d) per le imposte dovute dal Consorzio;

e) per il pagamento delle eventuali passività gravanti la gestione generale del Consorzio.

Le spese per la manutenzione ed eventuali modificazioni dell'incile e delle condotte di distribuzione a valle dell'emis-

sario dovranno essere sostenute indistintamente dagli utenti rispettivamente interessati a ogni singolo lavoro, rimanendone però esonerati, in ogni caso, quelli che prelevano l'acqua dall'interno della conca del lago.

Le spese per nuove eventuali opere di invasamento e di protezione delle sponde del lago dovranno essere approvate dal Consorzio e saranno sostenute esclusivamente da coloro che ne abbiano fatta richiesta o se ne siano avvantaggiati.

In occasione di tali opere essi dovranno rifondere anche quelle spese che o il Consorzio o qualcuno dei consorziati avessero sostenuto precedentemente per altri lavori di qualsiasi genere eseguiti lungo le sponde del lago e che possano utilmente contribuire all'invasamento ed alla protezione delle sponde stesse.

Art. 26.

Ruolo dei contributi.

I ruoli annuali delle contribuzioni consorziali saranno pubblicati nei vari Comuni interessati nei modi stabiliti per le imposte dirette.

Entro tre mesi dalla pubblicazione ogni interessato può ricorrere al Consiglio direttivo per fare rettificare gli errori materiali incorsi nella compilazione.

Il reclamo non sospende la riscossione dei contributi, ma, se accolto, dà diritto al rimborso di quanto è stato indebitamente pagato.

Art. 27.

Riscossione dei contributi.

I contributi consorziali costituiscono un onere reale gravante sui beni e sono riscossi dalle esattorie delle imposte con le stesse modalità e privilegi in vigore per la riscossione delle imposte dirette.

Con le stesse modalità e privilegi si provvede alla riscossione delle tasse e diritti per le volture occorrenti alla regolare tenuta del Catasto tanto se richieste direttamente dagli interessati quanto se eseguite di ufficio.

Art. 28.

Servizio di cassa.

Il servizio di cassa sarà disimpegnato dall'esattore comunale d'Albano Laziale.

TITOLO IV

DISCIPLINA

Art. 29.

Responsabilità dei consorziati.

Ciascun socio è responsabile di ogni fatto che turbi o pregiudichi il buon ordine del Consorzio, ancorchè le infrazioni alla disciplina consorziale avvengano per fatto dei suoi fittavoli, agenti o comunque dipendenti.

Art. 30.

Sanzioni.

Senza pregiudizio dell'azione giudiziaria per il risarcimento dei danni e di maggiori aggravi nella ripartizione delle spese e di altri provvedimenti disciplinari e salva ogni disposizione delle leggi penali, è passibile della multa da L. 500 a L. 20.000 a giudizio del Consiglio:

a) chi non esegua le disposizioni del Consorzio per la sistemazione ed adattamento delle opere di derivazione ed utilizzazione dell'acqua, apporti arbitrarie variazioni alle opere stesse o ne impedisca o ritardi la esecuzione;

b) derivi abusivamente acque comunque scorrenti, provochi, favorisca o tolleri in qualsiasi modo disperdimenti o derivazioni a danno del Consorzio;

c) violi in qualunque modo le disposizioni statutarie o regolamentari.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 31.

Norme integrative.

Le disposizioni del presente statuto si intendono completate da quelle contenute nel Codice civile nonchè nelle leggi e decreti ricordate nell'art. 1, dalle disposizioni di legge e regolamentari alle quali si riferiscono, nonchè dalle disposizioni di leggi speciali con le quali le citate disposizioni hanno attinenza.

Art. 32.

Entrata in vigore.

Il presente statuto andrà in vigore appena sarà pervenuta al commissario straordinario per la costituzione del Consorzio la comunicazione della sua approvazione da parte dell'autorità competente.

Visto come da decreto del Presidente della Repubblica italiana in data 11 febbraio 1948.

Il Ministro per i lavori pubblici
TUPINI

(2718)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1948.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile dell'intera provincia di Belluno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 12 agosto 1946, 23 gennaio 1947 e 8 marzo 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Belluno;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i disoccupati dipendenti dall'industria edile dell'intera provincia di Belluno sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 12 agosto 1946, 23 gennaio 1947 e 8 marzo 1947 ai lavoratori dipendenti dall'industria edile dell'intera provincia di Belluno, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 12, foglio n. 159

(2612)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1948.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere dell'intera provincia di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 1° ottobre 1946, 23 gennaio 1947 e 20 ottobre 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Ferrara;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i disoccupati dipendenti dall'industria in genere dell'intera provincia di Ferrara sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 1° ottobre 1946, 23 gennaio 1947 e 20 ottobre 1947 ai lavoratori dipendenti dell'industria in genere dell'intera provincia di Ferrara, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.O.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 12, foglio n. 158

(2613)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1948.

Autorizzazione alla « Compagnia tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni », con sede in Roma, ad esercitare le assicurazioni contro i danni dei furti.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto Ministeriale in data 31 gennaio 1946, con il quale la « Compagnia tirrena di assicurazione e capitalizzazione », con sede in Roma, è stata autorizzata all'esercizio della capitalizzazione e delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto Ministeriale in data 12 giugno 1947, con il quale la predetta Società è stata autorizzata ad

esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami incendi, infortuni, responsabilità civile, trasporti, rischio impiego e infedeltà dei prestatori d'opera;

Vista la domanda della Società medesima intesa ad estendere la propria attività all'assicurazione contro i danni dei furti;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349;

Decreta:

La Compagnia tirrena di assicurazione e capitalizzazione, con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni dei furti.

Roma, addì 21 aprile 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(2642)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1948.

Norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante la estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

Di intesa col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per l'accertamento delle condizioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, gli interessati devono presentare domanda al Ministero dell'Africa Italiana.

Art. 2.

Il termine per la presentazione della domanda è di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data del rimpatrio se questo è avvenuto in epoca posteriore alla data predetta e comunque non oltre il 31 dicembre 1949.

Art. 3.

Nella domanda dovranno essere indicate:

1) la località di residenza in Africa;

2) la data e le circostanze del rimpatrio;

3) la località di residenza in Italia dopo il rimpatrio;

4) le prestazioni assistenziali che al richiedente siano state eventualmente concesse in dipendenza dell'asserita qualità di profugo.

Art. 4.

La domanda deve essere corredata dei documenti idonei a comprovare la sussistenza delle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Art. 5.

Sulla base dei documenti prodotti dall'interessato e delle risultanze degli accertamenti che si ritenga necessario disporre d'ufficio — anche attraverso le Associazioni nazionali profughi od altri — il Ministro per l'Africa Italiana, accertate le condizioni per l'attribuzione della qualifica di profugo d'Africa, emette il relativo provvedimento.

Art. 6.

Contro il provvedimento l'interessato può produrre ricorso entro trenta giorni dalla notifica, al Ministro per l'Africa Italiana.

Art. 7.

Il Ministro per l'Africa Italiana decide sul ricorso in base alle ulteriori prove addotte dall'interessato ed agli accertamenti che ritenga disporre d'ufficio, sentito il parere dell'Associazione nazionale profughi a cui appartiene il ricorrente.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1948

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Ministro ad interim per l'Africa Italiana
BRUSASCA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(2912)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1948.

Ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria pubblicato il 15 gennaio 1939;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, e successive disposizioni modificative;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria;

Decreta:

La Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Siena è ricostituita come segue:

Cinotti Antonio, Rogani Torquato, Ceccuzzi Giovanni: in rappresentanza degli industriali;

Paghi Silvio, Polloni Alessandro, Macinai Giulio: in rappresentanza degli impiegati dell'industria.

La Commissione ha sede presso la locale Camera confederale del lavoro.

Roma, addì 10 giugno 1948

p. *Il Ministro*: LA PIRA

(2897)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, concernente lo Statuto speciale per la Sardegna, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 marzo 1948, n. 58, all'art. 3, lettera *d*), ove è detto: « agricoltura e foreste: piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario; » si deve leggere: « agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario; ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 28 aprile 1948 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Giovanni Rosso de Cerami, Vice console onorario di Spagna a Catania, con giurisdizione sulle provincie di Enna e Catania, meno il circondario di Acireale.

(2686)

In data 3 maggio 1948 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Robert Chaidron, Console generale del Belgio a Milano.

(2679)

In data 3 maggio 1948 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Enrique Florencio Lupiz, Vice console presso il Consolato generale di Argentina a Napoli.

(2680)

Cessazione di funzioni di Console onorario

A decorrere dal 1° giugno 1948, il signor Carlo Audisio cessa di esercitare le funzioni di Console onorario della Repubblica del Panama a Torino.

(2681)

A decorrere dal 1° giugno 1948, il signor Scifo Orazio cessa di esercitare le funzioni di Console onorario della Repubblica del Panama a Catania.

(2682)

A decorrere dal 15 giugno 1948 il signor Ottone Allegretti cessa di esercitare le funzioni di Vice console onorario della Repubblica del Paraguay a Firenze.

(2684)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio al patrimonio dello Stato di alcune zone di terreno site nel comune di Coreglia (Lucca)

Con decreto interministeriale del 30 aprile 1948, n. 583, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato delle zone di terreno demaniale in comune di Coreglia distinte in catasto rispettivamente alle particelle nn. 2983, 2984, e 3240; ed indicate nell'estratto planimetrico in data 4 aprile 1947, scala 1:2000 dell'Ufficio tecnico erariale di Lucca, che fa parte integrante del decreto stesso.

(2932)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica concernente le nuove tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario

1. — Nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 17 marzo 1945 riguardante le nuove tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario della

Provincia di PALERMO

nel comune di *Partinico*, a pag. 23, alla voce « Seminativo arborato di classe I » la tariffa di redditto dominicale deve essere di L. 775 e non di L. 175;

nel comune di *Ustica*, a pag. 30, alla voce « Sommaccheto arborato » deve essere sostituita quella di « Seminativo arborato ».

2. — Nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 23 aprile 1946 riguardante le nuove tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario della

Provincia di REGGIO EMILIA

nel comune di *Viano*, a pag. 18, alla voce « Prato arborato di classe III », la tariffa di reddito dominicale deve essere di L. 280 e non di L. 260.

3. — Nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 18 dicembre 1943 riguardante le nuove tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario della

Provincia di MILANO

nel comune di *Montagnano Lombardo*, a pag. 43, in luogo della voce « Pascolo arborato » delle classi I - II - III - IV, devesi leggere « Incolto produttivo ».

(2898)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto agrario presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di diritto agrario, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della predetta Facoltà, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2930)

Vacanza della cattedra di diritto romano presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano è vacante la cattedra di diritto romano, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2931)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 70.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 32 — Data: 30 luglio 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Treglia Antonino fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita L. 161.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 374 — Data: 2 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione: Ranallo Loreta fu Michelangelo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 283 — Data: 3 aprile 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: De Marco Ezechia fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale L. 43.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 776 — Data: 13 aprile 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Forlì — Intestazione: Cassa di risparmio della Repubblica di S. Marino — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 60.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 248 — Data: 1° settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Vicenza — Intestazione: Banca cattolica del Veneto — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 3.950.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 296 — Data: 2 dicembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cuneo — Intestazione: Marchetti Anna Maria fu Oreste — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 %, nominativi 3 — Capitale L. 78.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5619 — Data: 21 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Piccinino Enrico fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Capitale L. 7500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1474 — Data: 22 novembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Paganuzzi Maria fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale L. 414.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 291 — Data: 20 aprile 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: Vezzella Antonio fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale L. 4800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 69 — Data: 3 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione: Sutto Tomaso fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale L. 9000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2425 — Data: 27 marzo 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Canfora Alfonso fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita L. 155.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 80 — Data: 22 luglio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Benetti Genolini Filippo e Paradiso Francesco — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 9 — Rendita L. 12.825.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 81 — Data: 22 luglio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Benetti Genolini Filippo e Paradiso Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % (1936), nominativi 3 — Capitale L. 33.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 70 — Data: 24 febbraio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Emilia — Intestazione: Paterlini Carlo fu Attilio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 1 — Rendita L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 255 — Data: 4 febbraio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Marotta Nicola di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 5 — Rendita L. 210.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 777 — Data: 25 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Cilione Nicola fu Natale — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 89.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 201 — Data: 15 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Belluno — Intestazione: Bovolato Angelo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 53.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1114 — Data: 29 aprile 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Balice Malfredo di Giorgio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 250.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 657 — Data: 15 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Messina — Intestazione: D'Arrigo Paolo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 70.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 350 — Data: 15 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento — Intestazione: Manzon Maria fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 200.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12 — Data: 17 luglio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Scavone Ercole — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale L. 2900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7922 — Data: 15 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Zuchegna Ludovico fu Nunzio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 110.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 643 — Data: 11 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bergamo — Intestazione: Lorenzi Luigi — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1896 — Data: 11 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Credito Italiano, sede di Bari — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5199 — Data: 14 marzo 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Sassari — Intestazione: Bua Casula Giovanni fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 8900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23 — Data: 25 maggio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cremona — Intestazione: Banca provinciale lombarda di Cremona — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 4 % (1943), nominativi 2 — Capitale L. 4000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 28 maggio 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2636)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Undicesima estrazione per l'ammortamento del Prestito redimibile 5 % (1936)

A norma dell'art. 1 del regio decreto 5 aprile 1943, n. 287, si notifica che nel giorno 5 luglio 1948, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, al piano terreno, avrà luogo la undicesima estrazione, per l'ammortamento del Prestito redimibile 5 %, creato con regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743.

In conformità al piano di ammortamento, allegato al citato decreto-legge e riportato anche a tergo dei titoli, saranno estratti, per ciascuna delle serie *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, sette gruppi, ciascuno dei quali comprende cinquantamila obbligazioni unitarie da L. 100.

I numeri dei gruppi sorteggiati, per ciascuna serie, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

I titoli contrassegnati con i numeri dei gruppi estratti per ciascuna serie saranno rimborsabili, per l'ammontare del rispettivo capitale nominale, a decorrere dal 1° gennaio 1949.

I titoli al portatore potranno essere presentati, per ottenere il rimborso, alle sezioni di Tesoreria, mentre i titoli nominativi comprendenti obbligazioni sorteggiate dovranno essere esibiti, per il rimborso, alla Direzione generale del debito pubblico in Roma, ovvero presso le Intendenze di finanza, esclusa quella di Roma.

Roma, addì 15 giugno 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2902)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento, fu denunciata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 %	3721	Corvino Giulio Alfonso fu Pasquale, dom. a Rossano Calabro (Cosenza) con vincolo cauzionale	180 —
Id.	3722	Corvino Giulio Alfonso fu Pasquale, dom. a Roma, con vincolo cauzionale	370 —
Id.	172819	Boerio Elisa di Alessandro, dom. a Genova	5.000 —
Id.	145847 (solo usufrutto)	Iacomini Giuseppe e Maria Laura fu Vincenzo, minori sotto la patria potestà della madre Belloni Alma di Pietro vedova Iacomini moglie in seconde nozze di Sacerdote Aldo e sotto l'amministrazione del curatore Iacomini Giuseppe, dom. a Napoli, con usufrutto a Belloni Alma di Pietro	105 —
Id.	155084 (solo usufrutto)	Iacomini Giuseppe e Maria Laura fu Vincenzo, minori sotto la patria potestà della madre Belloni Alma di Pietro ved. Iacomini moglie in seconde nozze di Sacerdote Aldo e sotto l'amministrazione dell'avo paterno, con usufrutto a Belloni Alma di Pietro	220 —
Id.	8883	Lopez Rosario di Pasquale, domic. a Chicago (U.S.A.)	500 —
Id.	109168	Mussa Palestina fu Enrico, dom. ad Asti. Vincolata	1.500 —
Id.	190795	Fondazione Senatore Borletti d'Arosio costituita presso la scuola militare di Milano	1.645 —
P. R. 5 %	1313	Fargnoli Domenico di Antonio, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato in S. Andrea (Frosinone)	150 —
Cons. 3,50 % (1906)	776609	Gianoglio Fadda Eleonora fu Egenio, nubile, dom. a Orgosolo (Sassari). Vincolata	161 —
Id.	863533	Grossi Giuseppe fu Gerardo, dom. a Esperia (Caserta). Vincolata	1.337 —
Id.	866711	Penta Anna di Pasquale moglie di degli Uberti Manfredi, dom. in Taurasi (Avellino). Vincolata	462 —
Id.	830836	Antonietti Rosetta fu Giuseppe moglie di Ramponi Giuseppe, dom. a Cesara (Novara)	630 —
P. R. 3,50 % (1934)	45964	Fondazione Brigata Venezia, amministrata dal Comando della Brigata stessa o per essa dal Deposito dell'84° Reggimento fanteria in Firenze	175 —
Id.	403717	Come sopra	35 —
Id.	233195	Come sopra	10,50
Id.	272892	Come sopra	3,50
Id.	240313	Come sopra	7 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 %	34244	Fondazione « Tenente Giuseppe Orsi », con sede in Firenze	100 —
Id.	34276	Come sopra	50 —
Cons. 3,50 % (1906)	127076	Bonci Argimeira fu Costantino, nubile, dom. a Vibonati (Salerno)	350 —
P. R. 3,50 % (1934)	47885	Lovatelli Rosalia fu Giacomo in Gabrielli. Vincolata	658 —
Id.	181448	Bastone Maria Italia di Francesco ved. di Carideo Raffaele, dom. a Castelnuovo al Volturno (Campobasso)	444,50
Id.	522486 (nuda proprietà)	Rolla Federico e Adelina o Adele fu Rinaldo, dom. a Genova, eredi indivisi dei germani Nicolò e Costantino, con usufrutto a Monteverde Emma fu Nicolò ved. Rolla	882,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 3 febbraio 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(549)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'8 giugno 1948, n. 106

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	U. S. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud. Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	82,20
Id. 3,50 % 1902	73 —
Id. 3 % lordo	52 —
Id. 5 % 1935	94,50
Redimibile 3,50 % 1934	77,125
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,10
Id. 5 % 1936	90,725
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,75
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,55
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	94,75
Id. 5 % convertiti 1951	99,60

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Trevi nel Lazio (Frosinone).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della fuzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, numero 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Trevi nel Lazio (Frosinone) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di Trevi nel Lazio (Frosinone) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'anzidetto Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1948

Il direttore generale della Banca d'Italia
MENICHELLA

(2744)

CONCORSI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esame a tre posti di vice segretario (grado 11°, gruppo A) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;
Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, ed 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;
Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge 16 giugno 1932, n. 885, e successive aggiunte e modificazioni, sull'ordinamento dell'Ispettorato del lavoro;
Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1945, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;
Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nell'assunzione da parte delle *Amministrazioni statali*;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente la elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;
Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia almeno cinque anni di lodevole servizio;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;
Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135;
Visto il decreto 12 gennaio 1941 del Ministro per le corporazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* supplemento ordinario n. 50 del 27 febbraio 1941, con il quale venne bandito un concorso per esami a cinque posti di vice segretario nel ruolo dell'Ispettorato corporativo oggi Ispettorato del lavoro, tra i laureati in giurisprudenza o in economia e commercio, o in scienze politiche;
Visto il decreto 9 aprile 1941 del Ministro per le corporazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 30 aprile 1941, con il quale i posti messi a concorso con il precedente decreto vennero ridotti a due; venendo riservato gli altri tre posti a favore di coloro che, all'epoca in cui fu bandito il predetto concorso, si trovavano sotto le armi, a norma dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;
Vista la nota n. 76094/12106/2.19.1/1.3.1 del 23 settembre 1946, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ad indire i concorsi per la parte dei posti accantonati in applicazione all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a tre posti di vice segretario (grado 11°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

A tale concorso possono partecipare coloro che, durante i sessanta giorni successivi al 27 febbraio 1941 si trovavano sotto le armi e nella condizione di non aver potuto presentare, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, la domanda di ammissione al concorso bandito con il citato decreto 12 gennaio 1941 — supplemento ordinario — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 27 febbraio 1941 ovvero non abbiano potuto raggiungere la sede d'esami e altresì coloro che siano stati combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, o siano partigiani combattenti, o siano reduci dalla prigionia, o dalla deportazione.

A tale concorso inoltre possono essere ammessi a partecipare anche i profughi dei territori di confine e i profughi dell'Africa italiana, che comprovino tale loro qualità mediante certificato da rilasciarsi in carta da bollo delle autorità rispettivamente competenti e siano in possesso degli altri prescritti requisiti.

Non sono ammessi coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a vice segretario del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, senza conseguire l'idoneità. Tale limitazione, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, non si applica nei confronti degli ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno, entro novanta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Servizi Ispettorato del lavoro corredata di tutti i documenti sottoelencati domanda in carta da bollo da L. 32 dalla quale risultino in modo preciso, cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, domicilio, indirizzo al quale si chiede che vengano trasmesse le comunicazioni.

Nella domanda dovrà essere dichiarato se l'aspirante abbia *partecipato a precedenti concorsi dell'Ispettorato del lavoro*, indicando nel caso affermativo, l'anno di partecipazione, il gruppo o il grado dei posti messi a concorso e l'esito ottenuto.

Inoltre, dovrà essere indicato nella domanda in quale delle lingue estere di cui all'art. 7 del presente bando il candidato intende sostenere le prove.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salve le eccezioni seguenti:

a) i limiti di età si intendono riferiti al 12 gennaio 1941, data del decreto Ministeriale che ha indetto l'originario concorso di cui alle premesse, per coloro che durante i sessanta giorni successivi al 27 febbraio 1941, data di pubblicazione del decreto medesimo nella *Gazzetta Ufficiale*, si trovavano sotto le armi, nonchè per coloro che, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare la domanda di ammissione al concorso originario in parola, ovvero non abbiano potuto raggiungere la sede di esame;

b) gli stessi limiti di età si intendono riferiti alla data del presente decreto per coloro che siano stati combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, o siano mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, o siano partigiani combattenti, o reduci dalla prigionia o dalla deportazione, o profughi dei territori di confine, o profughi dell'Africa italiana;

c) il requisito relativo al titolo di studio deve sussistere, per gli aspiranti menzionati nella precedente lettera *a*), entro il sessantesimo giorno della data di pubblicazione del decreto Ministeriale 12 gennaio 1941, nelle premesse citate, nella *Gazzetta Ufficiale* (27 febbraio 1941).

Gli aspiranti residenti fuori dello Stato hanno facoltà di presentare entro il termine di novanta giorni soltanto regolare domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i prescritti documenti entro i trenta giorni successivi al predetto termine, e comunque, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Gli aspiranti che si trovino in servizio militare alle armi *hanno facoltà di presentare*, entro l'accennato termine di novanta giorni, soltanto regolare domanda di ammissione, salvo a produrre i prescritti documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

La domanda deve essere corredata di tutti i documenti sottoelencati:

1) certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dalla competente autorità, attestante che l'aspirante durante i sessanta giorni successivi al 27 febbraio 1941 si trovava sotto le armi o nella condizione di non aver potuto presentare, per

ragioni dipendenti dallo stato di guerra, la domanda di ammissione al concorso bandito col decreto Ministeriale 12 gennaio 1941 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario n. 50 del 27 febbraio 1941, o raggiungere la sede di esame, ovvero che l'aspirante medesimo sia stato combattente della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, mutilato o invalido della guerra di liberazione, o sia partigiano combattente, o sia reduce dalla prigionia o deportazione, o sia profugo dei territori di confine o profugo dell'Africa italiana;

2) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente da cui risulti che l'aspirante ha compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35° alla data del 12 gennaio 1941, ove si trovi nelle condizioni di cui alla lettera *a*) del quarto comma del presente articolo, ovvero alla data del presente decreto qualora sia nelle condizioni di cui alla lettera *b*) dello stesso comma.

Il limite massimo di età è protratto a 40 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

E' protratto a 44 anni per gli invalidi di guerra, per i decorati al valore militare, per i promossi per meriti di guerra e per gli invalidi per la lotta di liberazione.

Sono esclusi da tali benefici coloro che abbiano riportate condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che fossero coniugati al novantesimo giorno dalla pubblicazione del decreto Ministeriale 12 gennaio 1941, nelle premesse citato, nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 1941, ove si tratti delle persone contemplate nella lettera *a*) del quarto comma del presente articolo, ovvero lo siano alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, qualora si tratti delle persone contemplate nella lettera *b*) dello stesso comma e di un anno per ogni figlio vivente rispettivamente alle date indicate.

Tutte le predette elevazioni del limite massimo di età sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il 45° anno di età.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25 purchè complessivamente non si superi il 45° anno di età.

La condizione del limite di età massima non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo che presti servizio ininterrotto e lodevole nell'Ispettorato del lavoro da almeno due anni. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari, purchè non siano state riportate condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

3) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 debitamente legalizzato, attestante che l'aspirante è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;

4) certificato su carta bollata da L. 24 da rilasciarsi dal competente ufficio comunale, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscono il possesso. Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui produzione è in ogni caso obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

5) certificato generale penale negativo rilasciato su carta da bollo da L. 60, dal casellario giudiziario, con l'autenticazione della firma del cancelliere da parte del procuratore della Repubblica;

6) certificato su carta da bollo da L. 24 di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione;

7) certificato medico su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica, che è esente da difetti e da imperfezioni fisiche che possono influire sul rendimento del servizio e che è fisicamente atto a disimpegnare le mansioni di impiegato statale.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare; dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

Gli invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto-legge 29 gennaio 1922 n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione si riserva di subordinare l'ammissione al concorso all'esito degli accertamenti sanitari a cui potrà sottoporre i candidati in Roma presso un medico o un collegio medico di sua fiducia, entro dieci giorni precedenti l'inizio delle prove scritte di esame.

In seguito all'esito di detta visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a compiere;

8) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste della leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-1918, dell'Africa Orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati o assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

Coloro che invece furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1931, n. 1312.

I partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione su carta da bollo da L. 24 del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato redatto in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ovvero in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) titolo di studio:

a) diploma di laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio o in scienze politiche;

b) certificato dei voti riportati in ciascuno degli esami dei corsi di studio superiori.

In luogo del diploma originale di laurea potrà essere presentato un certificato rilasciato su carta legale dall'università presso la quale è stato conseguito il titolo originale, ed in questo caso il certificato potrà altresì contenere l'indicazione

dei voti riportato in ciascuno degli esami dei corsi di studi superiori in sostituzione del certificato di cui alla lettera *b*), ovvero una copia del diploma stesso autenticato da un notaio e legalizzata ai sensi delle vigenti disposizioni.

A mente della lettera *c*) del quarto comma del presente art. 2, il possesso del titolo di studio deve riferirsi, per gli aspiranti menzionati nella lettera *a*) dello stesso comma, alla data di scadenza del sessantesimo giorno da quello di pubblicazione del decreto Ministeriale 12 gennaio 1941, nelle premesse citato, nella *Gazzetta Ufficiale* (27 febbraio 1941);

10) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione qualora non facciano parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

11) certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dalla competente Amministrazione da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario o da salariato, nonchè la data d'inizio, la durata o la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

12) stato di famiglia su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune in cui il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

13) fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio con la legalizzazione da parte dell'autorità competente, a meno che l'aspirante sia provvisto di libretto ferroviario, concessione *C*, per gli impiegati dello Stato, circostanza di cui, ove ricorra, dovrà farsi esplicita menzione nella domanda di ammissione al concorso;

14) elenco in carta libera, firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda di ammissione al concorso.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del Tribunale o dal segretario della Procura della Repubblica di Roma.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), 7), 10), 11) e 12) del precedente art. 2 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 4.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 7) del precedente art. 2, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza che dev'essere prodotto.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 8), 9), 10) e 12) di cui all'art. 2.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire in luogo dei documenti di cui ai numeri 3), 4), 6) e 13) del precedente art. 2, un certificato su carta da bollo da lire 32 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta civile e morale.

Art. 5.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo, per la loro validità, il disposto dell'art. 3 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Servizi Ispettorato del lavoro quale ne sia la causa, pure se non imputabile all'interessato, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, comma ultimo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato e insindacabile, dall'ammissione al concorso, i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualifica di funzionario dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 6.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti, dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una prova orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

legislazione del lavoro;

diritto amministrativo (trattazione e risoluzione di un quesito) economia politica.

La prova orale verterà sul diritto costituzionale ed amministrativo sulla legislazione del lavoro, sull'economia politica, sul diritto civile (diritti reali e obbligazioni) sul diritto commerciale, sulla contabilità dello Stato, sulla statistica metodologica, sulla lingua francese e inglese o tedesca, a scelta del candidato.

Art. 8.

Lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte avrà la durata di otto ore che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono in ogni caso, consegnare le minute.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno collocati in un'unica graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva. A parità di punti saranno osservate le norme di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive variazioni.

La nomina dei vincitori a vice segretario dell'Ispettorato del lavoro verrà fatta a titolo di prova per il periodo di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 11°, gruppo *A* del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assuma servizio nel termine prefisso presso uno degli uffici periferici dell'Ispettorato del lavoro al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) del direttore generale del personale e degli affari generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

b) di tre ispettori del ruolo dell'Ispettorato del lavoro di grado inferiore al 6°;

c) di due funzionari di gruppo *A* degli altri ruoli del Ministero di grado non inferiore al 6°;

d) di un magistrato di grado non inferiore al 6°;

e) di un professore insegnante legislazione del lavoro ed economia politica in una università della Repubblica;

f) di un funzionario di grado non inferiore al 9° con funzioni di segretario.

Alla Commissione potranno essere aggiunti uno o più professori insegnanti le lingue estere di cui all'art. 7, i quali parteciperanno ai lavori della Commissione solo per quanto riguarda l'accertamento della conoscenza delle lingue ed avranno voto deliberativo.

Alle sedute preparatorie per la determinazione dei criteri generali da seguire nella valutazione delle prove ed a quelle per la formazione della graduatoria finale dovranno intervenire, con voto deliberativo, anche i membri di cui alle lettere *d*), *e*).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 marzo 1948

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 14, *foglio n.* 35.

(2828)

PREFETTURA DI CAGLIARI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari

Con decreto prefettizio n. 52057 in data 22 aprile 1948, il Prefetto della provincia di Cagliari ha approvato la seguente graduatoria finale dei concorrenti per titoli ed esami, bandito con il decreto prefettizio n. 57878 del 1° giugno 1947 ed espletato in Cagliari per l'aggiudicazione delle condotte mediche vacanti in Provincia:

1) Stocchino Pietro, con punti 68,590; 2) Campus Giommaria, con punti 67,024; 3) Scorcu Antonio, con punti 64,568; 4) Addari Enrico, con punti 62,727; 5) Manca Ezechiele, con punti 60,545; 6) Sanjust Luigi, con punti 57,909; 7) Manuella Ettore, con punti 54,886; 8) Solla Efisio, con punti 54,541; 9) Manca Antioco, con punti 54,476; 10) Liguori Giovanni, con punti 54,136; 11) Lugas Ettore, con punti 53,931; 12) Marongiu Francesco, con punti 53,772; 13) Cocco Raffaele, con punti 53,520; 14) Concas Giuseppina, con punti 53,068; 15) Murgia Giacomo, con punti 53,020; 16) Puxeddu Angelo, con punti 52,909; 17) Brundu Carlo, con punti 52,681; 18) Zuddas Giorgio, con punti 52,636; 19) Boi Gabriele, con punti 52,590; 20) Biancu Giuseppe, con punti 52,545; 21) Aresu Paolo, con punti 52,454; 22) Argiolu Cesare, con punti 52,363; 23) Vacca Cornelio, con punti 52,316; 24) Guabello Edoardo, con punti 52,295; 25) Contu Antonio, con punti 51,931;

26) Camoglio Giovanni, con punti 51,818; 27) Manco Alberto, con punti 51,545; 28) Rocco Silverio, con punti 51,409; 29) Operti Libero, con punti 51,209; *ex aequo* Pascalis Livio, con punti 51,209; 31) Sotgiu Francesco, con punti 51,136; 32) Pasca Giacomo, con punti 51,068; 33) Giordano Vincenzo, con punti 51; 34) Mulas Guido, con punti 50,909; 35) Contu Ottavio, con punti 50,545; 36) Erò Arturo, con punti 50,409; 37) Peddis Carlo, con punti 50,204; 38) Loi William, con punti 50,181; 39) Cacciarru Dario, con punti 50,113; 40) Uda Giovanni, con punti 50; 41) Angius Ottorino, con punti 49,954; 42) Conteddu Efisio, con punti 49,909; 43) Usai Mario Paolo, con punti 49,818; 44) Dubois Mario, con punti 49,772; 45) Maxia Paolo, con punti 49,681; *ex aequo* Satta Nicolino, con punti 49,681; 47) Piso Giuseppe, con punti 49,590; 48) Cherchi Angelino, con punti 49,272; 49) Chessa Antonio, con punti 48,954; 50) Falchi Salvatore, con punti 48,659;

51) Piras Orlando, con punti 48,500; *ex aequo* Lai Gino, con punti 48,500; 53) Sechi Mario, con punti 48,453; 54) Murgia Salvatore, con punti 48,363; 55) Mameli Giuseppe, con punti 48,345; 56) Cadeddu Espedito, con punti 48,340; 57) Boi Adolfo, con punti 48,318; 58) Cossu Paolo, con punti 48,272; 59) Corona Armando, con punti 48,130; 60) Vinci Marino, con punti 48,045; 61) Pilleri Giuseppe, con punti 48; 62) Daga Umberto, con punti 47,940; 63) Riccio Domenico, con punti 47,863; 64) Mura Fulvio, con punti 47,704; 65) Ruggiu Salvatore, con punti 47,409; *ex aequo* Uras Antonio, con punti 47,409; 67) Addari Tullio, con punti 47,363; *ex aequo* Scano Pietro, con punti 47,363; 69) Usai Adolfo, con punti 47,090; 70) Manca Giovanni, con punti 47,068; 71) Abis Antonio, con punti 47,045; 72) Ghiani Quirino, con punti 47,022; 73) Madau Antonio, con punti 46,709; 74) Pavani Settimio, con punti 46,681; 75) Scano Delio, con punti 46,636;

76) Mulas Francesco S., con punti 46,545; 77) Tunis Igino, con punti 46,409; 78) Melis Mario, con punti 46,363; 79) Coas Egidio, con punti 46,204; 80) Piso Enrico, con punti 46,181; 81) Piano Emilio, con punti 46,159; 82) Sanna Raimondo, con punti 45,818; *ex aequo* Pirastu Ernesto, con punti 45,818; 84) Santoni Luigi, con punti 45,772; 85) Fenu Giovanni, con punti 45,590; 86) Desogus Ettore, con punti 45,454; 87) Uras Carlo, con punti 45,363; *ex aequo* Puddu Antonio, con punti 45,363; 89) Spano Luigi Fed., con punti 45,272; *ex aequo* Sergi Stefano, con punti 45,272; 91) Floris Pietro, con punti 45,250; 92) Corona Disarmo, con punti 45,227; 93) Serra Aurelio, con punti 45,136; 94) Siddi Cesare, con punti 45,114; 95) Serra Pietro, con punti 45,090; 96) Putzolu Vittorio, con punti 44,954; 97) Pinna Igino, con punti 44,909; 98) Accalai Gilberto, con punti 44,863; 99) Pischedda Antonio, con punti 44,818; *ex aequo* Cannas Amerigo con punti 44,818;

101) Lai Raffaele, con punti 44,795; 102) Manca Vincenzo, con punti 44,590; 103) Pili Giovanni, con punti 44,414; 104) Pala Francesco, con punti 44,209; 105) Sollai Francesco, con punti 44,090; *ex aequo* De Fraia Nicolò, con punti 44,090; 107) Licheri Antonio, con punti 43,976; 108) Murgia Virgilio, con punti 43,500; 109) Mereu Carlo, con punti 43,363; 110) Gannau Peppino, con punti 43,318; 111) Sanna Mario, con punti 43,295; 112) Pillosu Carlo, con punti 43,209; 113) Oppia Giuseppe, con punti 43,136; 114) Musio Luigi, con punti 43; 115) Sanna Celestino, con punti 42,931; 116) Sini Anna, con punti 42,909; 117) Biggio Giacomo, con punti 42,613; 118) Tiana Francesco, con punti 42,541; 119) Usala Antonio, con punti 42,363; 120) Murru Gino, con punti 42,250; 121) Meloni Enrico, con punti 42,200; 122) Saragat Pietro, con punti 42,020; 123) Gallosti Kramer, con punti 41,818; 124) Atzori Giovanni, con punti 41,636; 125) Mulas Paolo G., con punti 40,316; 126) Sale Oliando, con punti 36,727; 127) Becciu Luigi, con punti 36,703.

Il Prefetto

(2697)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.